

TI_GERICHTE 15.2000.00145 vom 13. November 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-11-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.00145

FR: TI_GERICHTE 15.2000.00145 du 13 novembre 2000

IT: TI_GERICHTE 15.2000.00145 del 13 novembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Per costante giurisprudenza, il ricorso ex art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico ed attuale di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un errato comportamento (Flavio Cometta , Commentario alla LPR, n. 2.4 ad art. 7, p. 115-116, con rif.). Nel caso di specie, se, malgrado l'avvenuta aggiudicazione del fondo RFD n. _____ (in modo corretto poiché il ricorrente non ha chiesto l'effetto sospensivo), il ricorrente conserva comunque un interesse a non essere considerato, con _____ solidalmente debitore – qualora non lo fosse – dei crediti posti in esecuzione, va constatato che tale interesse diverrà eventualmente attuale e significativo solo nell'ipotesi in cui l'UEF di Locarno dovesse tenerne conto per allestire gli attestati d'insufficienza del pegno. Il ricorso è pertanto irricevibile per carenza di gravamen a questo stadio di procedura. 2. Il ricorrente non era nemmeno costretto a ricorrere già contro l'elenco oneri, sotto pena di non poterlo più fare in seguito. Infatti, l'indicazione del debitore (recte: l'escusso) non è esatta né nell'elenco oneri né nello stato descrittivo del fondo (cfr. art. 34 RFF, per rinvio dell'art. 102 RFF, nonché moduli RFF 9 E e 9a E). Quest'indicazione, che comunque dovrebbe fondarsi esclusivamente sugli atti di procedura, diventa decisiva solo al momento dell'allestimento dello stato di riparto per i creditori pignoratizi (cfr. modulo RFF 20, ultima colonna) in relazione con la questione degli attestati d'insufficienza di pegno, e non può ovviamente essere anticipata, dato che un'eventuale insufficienza del pegno si rivela non prima dell'aggiudicazione del fondo. Occorre tuttavia dare atto al ricorrente che la menzione di una solidarietà passiva tra esso e _____ non risulta dagli atti, in particolare dai precetti esecutivi. L'UEF di Locarno avrebbe dovuto limitarsi ad indicare che, nell'esecuzione n. _____, escussa è _____ e terzo proprietario dell'oggetto del pegno _____ (ovvero il ricorrente era proprietario solo del fondo RFD _____ di _____), mentre, nell'esecuzione n. _____, escusso era _____, essendo _____ stata coinvolta quale terza proprietaria del fondo RFD _____ di _____. Come già detto, non ne è comunque derivata per il ricorrente alcuna inconvenienza di tipo procedurale. 3a. Su richiesta dell'UEF di Locarno, giova inoltre rilevare che, nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, un attestato d'insufficienza del pegno deve, se del caso, essere rilasciato unicamente ai creditori pignoratizi procedenti (art. 158 cpv. 1 LEF: modulo 42a), limitatamente all'importo figurante sul precetto esecutivo o per il quale l'opposizione è stata rigettata, e deve indicare sia l'escusso che il co-escusso, quand'anche quest'ultimo non risultasse personalmente responsabile del credito posto in esecuzione (cfr. Philipp Kunz ,

VZG 120 – neu und umstritten, IWIR 1998, p. 98; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 34 e 37 ad art. 158; cfr. pure Bernheim/Känzig , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 14 ad art. 158. Questa concezione non è incontestata (cfr. STF non pubblicata in DTF – ma in IWIR 1999, 86-87, con osservazioni critiche di Kurt Stöckli ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann , Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n.

E. 5

Intimazione a: _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.